Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2015/2006 DEL CONSIGLIO**

del 19 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione del 1º giugno 2007	L 141	33	2.6.2007
►**M2**	Regolamento CE n. 754/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007	L 172	26	30.6.2007
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1533/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007	L 337	21	21.12.2007

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2015/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca tenendo conto, fra l'altro, dei pareri scientifici disponibili.

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.

(3) Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono catturati in condizioni non sostenibili ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.

(4) Il CIEM ha inoltre avvertito che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Nel suddetto parere si rileva altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella zona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

(5) Al fine di garantire un'efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.

(6) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ([2]), è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

(7) Le misure previste dal presente regolamento devono essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ([3]), e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
([3]) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

▼B

statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale ([1]).

(8) L'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 del Consiglio, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ([2]), al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca ([3]), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([4]), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ([5]), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ([6]), al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ([7]), e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 ([8]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in determinate acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «permesso di pesca per acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2. Le definizioni delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

([1]) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
([2]) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1804/2005 della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).
([3]) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
([4]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
([5]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
([6]) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
([7]) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).
([8]) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

▼B

Articolo 3

Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell'allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4, e 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi trattenuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

Il disposto del primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte nell'ambito del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1. Le zone di protezione del pesce specchio atlantico sono le seguenti:

a) la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

57° 00′ N, 11° 00′ O

57° 00′ N, 8° 30′ O

▼B

56° 23′ N, 8° 30′ O

55° 00′ N, 9° 38′ W

55° 00′ N, 11° 00′ O

57° 00′ N, 11° 00′ O;

b) la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

55° 30′ N, 15° 49′ O

53° 30′ N, 14° 11′ O

50° 30′ N, 14° 11′ O

50° 30′ N, 15° 49′ O;

c) la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

55° 00′ N, 13° 51′ O

55° 00′ N, 10° 37′ O

54° 15′ N, 10° 37′ O

53° 30′ N, 11° 50′ O

53° 30′ N, 13° 51′ O.

Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromiche e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca, che dispongono di un sistema per individuare e registrare l'ingresso, il transito e l'uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

3. Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di un'uscita in mare, a meno che:

a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

b) la velocità media durante il transito non sia inferiore a 8 nodi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali pelagici figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	*Aphanopus carbo*
Berici	*Beryx* spp.
Brosmio	*Brosme brosme*
Granatiere	*Coryphaenoides rupestris*
Pesce specchio atlantico	*Hoplostethus atlanticus*
Molva azzurra	*Molva dypterigia*
Musdee	*Phycis blennoides*
Occhialone	*Pagellus bogaraveo*

I riferimenti a «squali pelagici» devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: Centroscimno (*Centroscymnus coelolepis*), Sagrì (*Centrophorus squamosus*), Deania (*Deania calceus*), Zigrino (*Dalatias licha*), Pesce diavolo maggiore (*Etmopterus princeps*), Sagrì nero (*Etmopterus spinax*), Spinarolo nero (*Centroscyllium fabricii*), Centroforo (*Centrophorus granulosus*), Boccanera (*Galeus melastomus*), Gattuccio islandese (*Galeus murinus*), Gattuccio (*Apristuris spp.*)

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie:	Squali pelagici		Zona:	V, VI, VII, VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007 ([1])	2008 ([1])		
Germania	59	39		
Spagna	280	187		
Estonia	4	2		
Francia	1 014	676		
Irlanda	►**M1** 209 ◄	109		
Lituania	4	2		
Polonia	4	2		
Portogallo	381	254		
Regno Unito	562	375		
CE	2 517	1 646		

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali pelagici.

▼B

Specie:	Squali pelagici		Zona:	X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Portogallo	20	20		
CE	20	20		

Specie:	Squali pelagici e *Deania histricosa* e *Deania profondorum*		Zona:	XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna	69	34		
Francia	22	11		
Irlanda	►M1 5 ◄	2		
Regno Unito	4	2		
CE	100	49		

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Germania	5	5		
Francia	5	5		
Regno Unito	5	5		
CE	15	15		

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Germania	35	35		
Spagna	173	173		
Estonia	17	17		
Francia	2 433	2 433		
Irlanda	►M1 96 ◄	87		
Lettonia	113	113		
Lituania	1	1		
Polonia	1	1		
Regno Unito	173	173		
Altri ([1])	9	9		
CE	3 051	3 042		

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	VIII, IX, X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna	13	13		
Francia	31	31		
Portogallo	3 956	3 956		
CE	4 000	4 000		

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	COPACE 34.1.2. (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Portogallo	4 285	4 285		
CE	4 285	4 285		

▼M2

Specie:	Berici *Beryx* spp.		Zona:	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna	74	74		
Francia	20	20		
Irlanda	10	10		
Portogallo	214	214		
Regno Unito	10	10		
CE	328	328		

▼B

Specie:	Granatiere *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Danimarca	2	2		
Germania	2	2		
Francia	14	14		
Regno Unito	2	2		
CE	20	20		

▼M3

Specie:	Granatiere *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	IIIa e acque comunitarie di IIIbcd
Anno	2007	2008		
Danimarca	1 002	946		
Germania	6	5 ([1])		
Svezia	52	49		
CE	1 060	1 000		

([1]) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

▼B

Specie:	Granatiere *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Germania	9	9		
Estonia	67	67		
Spagna	74	74		
Francia	3 789	3 789		
Irlanda	►M1 323 ◄	299		
Lituania	87	87		
Polonia	44	44		
Regno Unito	222	222		
Altri ([1])	9	9		
CE	4 624	4 600		

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼M2

Specie:	Granatiere *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Germania	40	40		
Spagna	4 391	4 391		
Francia	202	202		
Irlanda	9	9		
Regno Unito	18	18		
Lettonia	71	71		
Lituania	9	9		
Polonia	1 374	1 374		
CE	6 114	6 114		

▼M3

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*		Zona:	VI (acque comunitarie)
Anno	2007	2008		
Spagna	6	4		
Francia	33	22		
Irlanda	6	4		
Regno Unito	6	4		
CE	51	34		

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*		Zona:	IIIa and Community waters of IIIbcd
Anno	2007	2008		
Spagna	1	1		
Francia	147	98		

▼**M3**

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*		Zona:	IIIa and Community waters of IIIbcd
Irlanda	43	29		
Regno Unito	1	1		
Altri (1)	1	1		
CE	193	130		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*		Zona:	Acque comunitarie delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV
Anno	2007	2008		
Spagna	4	3		
Francia	23	15		
Irlanda	6	4		
Portogallo	7	5		
Regno Unito	4	3		
CE	44	30		

▼**B**

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	II, IV, V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Danimarca	►**M1** 8 ◄	6		
Germania	7	6		
Francia	42	34		
Irlanda	7	6		
Regno Unito	25	20		
Altri (1)	7	6		
CE	96	78		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Danimarca	►**M1** 9 ◄	6		
Germania	4	3		
Svezia	8	6		
CE	21	15		

▼M2

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) (2)
Anno	2007	2008		
Germania	26	21		
Estonia	4	3		
Spagna	83	67		
Francia	1 898	1 518		
Irlanda	7	6		
Lithuania	2	1		
Polonia	1	1		
Regno Unito	482	386		
Altri1 (1)	7	6		
CE	2 510	2 009		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Tutti i pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco per quanto riguarda gli sbarchi superiori a 5 tonnellate di molva azzurra e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni bordata di pesca.

▼B

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna	238	238		
Francia	12	12		
Irlanda	►M1 10 ◄	9		
Regno Unito	30	30		
Altri (1)	9	9		
CE	299	298		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna	850	850		
Portogallo	230	230		
CE	1 080	1 080		

▼M2

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	(Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna (1)	10	10		
Portogallo (1)	1 116	1 116		

▼**M2**

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	(Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Regno Unito ([1])	10	10		
CE ([1])	1 136	1 136		

([1]) Fino al 10 % dei contingenti per il 2008 può essere catturato nel dicembre 2007.

▼**B**

Specie:	Musdee *Phycis blennoides*		Zona:	I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Germania	10	10		
Francia	10	10		
Regno Unito	16	16		
CE	36	36		

Specie:	Musdee *Phycis blennoides*		Zona:	V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Germania	10	10		
Spagna	588	588		
Francia	356	356		
Irlanda	►**M1** 276 ◄	260		
Regno Unito	814	814		
CE	2 044	2 028		

Specie:	Musdee *Phycis blennoides*		Zona:	VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Spagna	242	242		
Francia	►**M1** 11 ◄	15		
Portogallo	10	10		
CE	263	267		

Specie:	Musdee *Phycis blennoides*		Zona:	X, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008		
Francia	10	10		
Portogallo	43	43		
Regno Unito	10	10		
CE	63	63		